

**ISTITUTO COMPRENSIVO (Primaria/Secondaria 1° gr.) "TAIO"**

Via degli Alpini n 17 - frazione TAIO - 38012 PREDAIA (TN - C. F. 92013850224 -

Tel. 0463/468193 - Fax 467616

Id: 1600551915

Predaia, 7 novembre 2020

DETERMINAZIONE N. 86

OGGETTO: autorizzazione in sanatoria alla stipulazione di un'integrazione alla convenzione di data 5/10/2020 con l'associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in Via G. Unterveger, 6 38121 Trento (TN) per sopravvenute specifiche necessità di un alunno con bisogni educativi speciali

Premesso che:

Con determinazione del Dirigente n. 51 del 14/9/2020 è stata autorizzata la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con la con l'associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in Via G. Unterveger, 6 38121 Trento (TN), per un importo complessivo di euro 27.456,00, di cui euro 11.648,00 per il periodo settembre dicembre 2020, ed euro 15.808,00 per il periodo gennaio agosto 2021 per lo svolgimento di assistenza scolastica qualificata in favore di alunni con bisogni educativi speciali, nel periodo dal 14 settembre 2020 al 10 giugno 2021.

Per tale importo è stata autorizzata l'assunzione del relativo impegno di spesa.

È stata inoltre rinviata al successivo atto di convenzione la disciplina organica del rapporto.

All'inizio del mese di novembre è emersa la necessità urgente ed improrogabile di integrare la convenzione in essere con la Cooperativa (garantendo quindi la continuità con lo stesso educatore) per almeno ulteriori 3 ore settimanali, a partire dal 9.10.2020 e sino alla conclusione dell'anno scolastico.

Tale necessità è indifferibile.

Per tale sopravvenuta necessità è stato chiesto un contributo/finanziamento straordinario aggiuntivo al competente servizio provinciale per il numero di settimane rimanenti dell'anno scolastico 2020/2021.

A partire dal 9.11.2020 l'assistente educatore dipendente della cooperativa ha iniziato a svolgere il proprio servizio comprensivo delle 3 ore aggiuntive, su incarico verbale della Dirigente, previa verifica della disponibilità di risorse, in attesa di formalizzare con atto scritto l'integrazione della convenzione.

Si rende necessario autorizzare in sanatoria di quanto effettuato nelle more della pubblicazione della presente determinazione la stipulazione di un'integrazione alla convenzione di data 5/10/2020 con l'associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in Via G. Unterveger, 6 38121 Trento (TN) per sopravvenute specifiche necessità di un alunno con bisogni educativi speciali.

Nelle more dell'eventuale approvazione del finanziamento richiesto da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'Istituto Comprensivo di Taio intende utilizzare fondi propri (fondo qualità) per garantire l'assistenza all'alunno, posto che è compito dell'Istituzione scolastica organizzarsi per offrire strumenti e risposte funzionali a soddisfare i bisogni di ciascuno, anche attraverso percorsi individualizzati e/o personalizzati, allo scopo di perseguire il massimo sviluppo e benessere psicofisico dell'alunno, nonché la sua piena inclusione all'interno della comunità scolastica.

Premesso ulteriormente che:

L'Integrazione oggetto della presente determinazione si rende necessaria per circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione.

Sul capitolo 402080 del bilancio di previsione vi è la disponibilità di somme appartenenti al fondo qualità, che per normativa provinciale ha, tra i vari scopi, quello di essere usato per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Infatti la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ha istituito, all'articolo 112 il "*Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale*" quale strumento per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale individuando, quali aree di intervento prioritarie del Fondo qualità, l'inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali.

La competenza per effettuare la variazione di bilancio nella forma dello storno tra diversi programmi, missioni e macroaggregati (dal capitolo 402080 al capitolo 406030) è del Consiglio dell'Istituzione.

Non riuscendo a convocare tempestivamente un Consiglio dell'Istituzione (l'integrazione della convenzione va disposta con urgenza), è stato chiesto un parere preventivo ai membri del Consiglio dell'Istituzione per effettuare lo storno delle somme necessarie dal capitolo 402080 al capitolo 406030, con la previsione di una successiva ratifica ufficiale del Consiglio dell'Istituzione alla prossima seduta dello stesso.

Non è pervenuto ad oggi il parere favorevole dell'ultimo membro del Consiglio dell'Istituzione. Posto che il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, vi è la necessità di registrare contabilmente l'impegno di spesa di cui al punto precedente, dando atto che tale spesa sarà coperta con il fondo qualità.

Il capitolo di bilancio relativo alle spese impreviste non è stato valorizzato al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione.

Sul capitolo 406030 (convenzioni ed altri servizi per assistenza BES) non vi è la disponibilità di somme per coprire nuovi impegni. Sussiste però disponibilità sul medesimo capitolo utilizzando le somme non fruite del periodo gennaio – giugno 2020 (a causa dell'emergenza sanitaria non sono state effettuate tutte le ore da parte degli educatori dipendenti delle cooperative), seppur già rendicontate al competente ufficio provinciale.

Si rende necessario quindi coprire la spesa per l'integrazione di cui ai precedenti paragrafi utilizzando le somme avanzate relative al periodo gennaio giugno 2020 sul capitolo 406030; successivamente in occasione della prossima seduta del Consiglio dell'Istituzione, sarà proposta la deliberazione di una variazione di bilancio nella forma dello storno tra capitoli appartenenti a diversi programmi, missioni e macroaggregati delle somme necessarie a coprire l'integrazione della convenzione dal capitolo 402080 al capitolo specifico 406030.

Si dà atto sin d'ora che tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione tranne uno hanno espresso il proprio parere preventivo favorevole (seppur informale) all'effettuazione dello storno in oggetto, e tale volontà sarà riconfermata in occasione del prossimo Consiglio dell'Istituzione utile, determinando in ogni caso la maggioranza necessaria per la validità della deliberazione.

L'integrazione necessaria è di 3 ore settimanali aggiuntive rispetto a quelle già oggetto di convenzione, per il costo di euro 26,00/ora per 6 settimane ed un giorno, e quindi: periodo 9 novembre 2020 – 31 dicembre 2020: 19 ore (3 ore per 6 settimane e 1 giorno) per euro 494,00.

LA DIRIGENTE

Vista la propria precedente determinazione n. 51 del 14/9/2020

Udito il parere seppur informale dei membri del Consiglio dell'Istituzione;

Ritenuto di non poter procedere ad effettuare la variazione nella forma dello storno tra capitoli appartenenti a diversi programmi, missioni e macroaggregati delle somme necessarie a coprire l'integrazione della convenzione in assenza del parere dell'ultimo membro del Consiglio dell'Istituzione.

Ritenuto di dover procedere a sanare quanto effettuato nelle more della pubblicazione della presente determinazione.

Vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*” – Legge Provinciale sulla scuola.

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), con particolare riferimento all'art. 36 (norma di rinvio), per quanto compatibile con quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.

Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss. mm. recante: “*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*”, che individua all'articolo 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa.

Visto il D.P.G.P. n. 6/78 di data 26 marzo 1998 e ss. mm., registrato dalla Corte dei conti in data primo giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: “*Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*” e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998.

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5), approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., per quanto compatibile con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 20 dicembre 2019 con deliberazione n. 20, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola in data 20 dicembre 2019 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 1 di data 7 gennaio 2020.

Accertata la possibilità di utilizzare, nelle more della deliberazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio dell'Istituzione, quanto avanzato sul capitolo di spesa 406030 del Bilancio Finanziario 2020-2022, esercizio 2020, impegno registrato contabilmente con il numero 486734, fornitore A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS.

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito con urgenza;

DETERMINA

1) Di autorizzare in sanatoria di quanto effettuato nelle more della pubblicazione della presente determinazione la stipulazione di un'integrazione alla convenzione di data 5/10/2020 con l'associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del Trentino in sigla A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, con sede in Via G. Unterverger, 6 38121 Trento (TN) per sopravvenute specifiche necessità di un alunno con bisogni educativi speciali per il periodo dal 9 novembre 2020 – 31 dicembre 2020: 19 ore (3 ore per 6 settimane e 1 giorno) per euro 494,00, autorizzando l'utilizzo delle somme avanzate sul capitolo di spesa 406030 del Bilancio Finanziario 2020-2022, esercizio 2020, impegno registrato contabilmente con il numero 486734, fornitore A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS, dando atto che tale somma sarà reintegrata successivamente all'approvazione ufficiale della deliberazione di variazione di bilancio.

2) di autorizzare sin d'ora, per i motivi esposti in premessa e previa deliberazione del Consiglio dell'Istituzione relativamente allo storno della somma dal capitolo 402080 al capitolo 406030 dell'importo necessario a coprire la spesa oggetto della presente determinazione, l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 406030 del Bilancio Finanziario 2020-2022, dando atto che si tratta di fondo qualità.

3) di rinviare ad un successivo atto di integrazione della convenzione la disciplina organica del rapporto, e di sanare le attività già svolte nelle more dell'approvazione della presente determinazione e della stipula dell'atto di integrazione.

4) di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Roberta Gambaro

Roberta Gambaro

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Cristel Menghini

Cristel Menghini